

**La gestione del fondo “salva-stati ESM” ad una istituzione intergovernativa finanziaria fra immunità ed altri privilegi.  
Un punto di non ritorno verso l'annientamento dei sistemi democratici dei paesi dell'Unione Europea?**

di Lidia Undiemi\*

*Questo documento è anche un appello ai **parlamentari nazionali: opponetevi all'entrata in vigore del Trattato ESM** (European Stability Mechanism). Attenzione, nelle ultime notizie di stampa si sostiene che il documento sia stato appena siglato e **si da per scontata la sua operatività**. In realtà l'ESM è stato firmato l'11 luglio 2011 e la firma di cui si discute in questi giorni fa riferimento ad una nuova versione del trattato (2 febbraio 2012). Ciò non cambia la sostanza dei **rischi di “annientamento democratico”** che corrono i cittadini dei paesi europei a cui è chiesto di aderire.*

*Il trattato ESM, ossia il documento che istituisce l'organizzazione finanziaria intergovernativa a cui si intende attribuire la gestione del nuovo fondo “salva stati”, **può entrare in vigore soltanto previa ratifica della modifica apportata all'art. 136 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea da parte dei parlamenti nazionali.***

*La Merkel è andata in Cina? Ci resti.*

Immunità e privilegi, “scudi” patrimoniali, condoni fiscali e potenti protetti da eventuali interventi giudiziari, soci e finanziatori di un organismo intergovernativo che interferiscono nella scelta delle politiche economiche nazionali ed operazioni finanziarie coperte da segreto. Questa non è fantapolitica, questi obiettivi non li ha messi in campo l'uomo più criticato al mondo per la sua incapacità di saper rispettare le regole, questo è il futuro dell'Europa progettato dai leader dei paesi europei che stanno tentando, in fretta e furia, di portare a regime il trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM). Adesso Merkel e Sarkozy dovranno semplicemente volgere lo sguardo verso uno specchio per provare lo stesso risultato emotivo che ottengono incrociando Berlusconi.

Perché la leadership europea ricorre all'immunità?

Se il cavallo di battaglia dell'Europa (di Troia per i suoi cittadini) è l'ESM allora l'Inghilterra ha fatto bene ad uscire da questo probabile massacro democratico, tranne che, ovviamente, non ci siano sorprese dell'ultimo momento.

Le istituzioni europee intendono delegare ad un'organizzazione finanziaria internazionale (ESM), con chiare impronte privatistiche, il compito di risolvere i problemi di instabilità finanziaria dell'area euro. La crisi, piombata addosso alle popolazioni per l'incapacità politica di sapere tutelare l'economia reale dal ladrocinio speculativo, si sta evolvendo verso una clamorosa autoassoluzione da parte di coloro che ancora oggi detengono saldamente il timone di comando dell'Europa, almeno apparentemente.

Le tanto criticate anomalie del sistema Italia stanno trovando piena legittimazione nel contesto comunitario, dalla tendenza alla privatizzazione delle funzioni pubbliche alla pretesa impunità per i membri dell'ESM fino ad arrivare ai capitali “scudati”.

I recenti accadimenti politici e finanziari, che saranno di seguito esposti, convergono verso un'Europa che sembra essere nelle mani di leader impauriti e smarriti o, peggio ancora, complici di potenti finanziari con pericolose mire espansionistiche.

\* Studiosa di economia e diritto.

Una certezza, forse, è possibile concedersela, e cioè che per il solo fatto di aver proposto di consegnare nelle mani di una struttura intergovernativa, disciplinata mediante regole vaghe, flessibili ed equivocabili in un valzer di immunità e di privilegi, il futuro delle politiche economiche degli stati membri, dovrebbe portare alle immediate dimissioni dei rappresentanti istituzionali che hanno appoggiato questo percorso politico.

Se i parlamenti nazionali ratificano l'entrata in vigore del trattato da cui origina l'ESM si potrebbero anche verificare scenari di retrocessione civile che nemmeno il più visionario dei registi sarebbe oggi in grado di rappresentare. Non è escluso che per le elezioni italiane del 2013 si possano candidare anche animali domestici.

## **Il trattato ESM: introduzione.**

Il meccanismo europeo di stabilità è lo strumento scelto dalla politica di Bruxelles per fornire assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà, sulla base, si badi bene, del rispetto da parte dello Stato (potenziale) debitore di determinate condizioni di politica economica negoziate con l'ESM attraverso l'intervento mediato delle istituzioni europee.

Piuttosto impegnativo come compito per una istituzione finanziaria, visto che si tratta di tutelare le economie nazionali contro la finanza speculativa, indiscussa protagonista della crisi.

L'obiezione più irritante che i tecnici professionisti della crisi potrebbero sollevare nel caso in cui qualche giornalista inciampasse sulla questione, riguarda la circostanza, apparentemente rassicurante e certamente degna di relativismo pirandelliano, che i membri dell'ESM sono gli stati aderenti all'euro. Membro, socio, parte contraente o creditore, sono questi i nuovi ruoli con cui si intende (de)legittimare e misurare il potere di uno Stato sul proprio territorio? Basti pensare che nel caso in cui il paese membro non riesca a far fronte agli impegni finanziari assunti con l'ESM non potrà esercitare il diritto di voto per tutta la durata dell'inadempienza (articolo 4, punto 8).

Il trattato, infatti, non è semplicemente un insieme di regole finalizzate ad ottenere la stabilità finanziaria della zona euro ma, si presti molta attenzione a questo passaggio, si tratta di un documento che disciplina l'istituzione di un organismo finanziario internazionale dove i 17 paesi<sup>1</sup> aderenti, compresa l'Italia, dovranno negoziare, non in qualità di stati sovrani ma di soci e di debitori, scelte di politica economica, monetaria e fiscale al fine di ottenere la liquidità necessaria per evitare il default.

Che sia chiaro dunque che l'ESM non è un "meccanismo" ma l'atto istitutivo di un'organizzazione intergovernativa, ossia un'entità giuridica distinta dai soggetti istituzionali democraticamente e costituzionalmente legittimati ad incidere sulle tematiche in questione.

La sensazione è che la politica comunitaria, piuttosto che ammonire le tendenze eversive della finanza internazionale, stia spingendo verso una inarrestabile demolizione dei principi democratici. Strappare i panni istituzionali ad uno Stato per costringerlo a confrontarsi nella giungla dei mercati finanziari in qualità di grande debitore, dove chi detta legge è chi possiede più denaro, significa indirizzare la Costituzione verso un'umiliante sottomissione a quelle folli logiche speculative che appaiono come l'immagine, sempre meno sfocata, dell'anticamera di una pericolosissima dittatura economica.

Nessun salvatore, semmai qualche compratore. Un *do ut des* che lascia col fiato sospeso: in cambio di cosa il paese squattrinato otterrà le risorse monetarie che ritiene siano necessarie per continuare a riempire il solito secchio bucato di conti pubblici? La finanza è uno strumento di sviluppo e i paesi europei, orfani di strategie di crescita economica,

---

<sup>1</sup> The Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Grand Duchy of Luxembourg, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland.

hanno subito la trasformazione di tale mezzo in obiettivo. Non importa dove vanno a finire i soldi, l'importante è continuare ad ottenerli in prestito. A quanto pare, invece, chi detiene le banconote sa benissimo che il potere risiede nel possesso e nel governo di ciò che è "reale". Dietro teatrini e festini politici c'è qualcuno che, come l'ossessionato contadino della famosa novella di Giovanni Verga, "La roba", sta pian piano espropriando i nobili stati delle ricchezze pubbliche, con la sola eccezione, ma solo per chiaro disinteresse, dello stemma sfrattato dal castello, nel nostro caso la Costituzione. C'è da chiedersi, quale carta dei valori sarà apposta nei luoghi di conquista?

Come si vedrà meglio più avanti, l'apertura dell'ESM ai paesi non aderenti all'euro nei processi decisionali relativi alle operazioni di finanziamento degli stati in difficoltà, "sotto rigorosa condizionalità", allontana le istituzioni da quell'idea di governo politico dei meccanismi finanziari che rischiano di far fallire diverse nazioni.

Ma a quali condizioni deve attenersi la nazione debitrice? Di "politica economica", come meglio specificato nel vecchio testo del trattato e come successivamente riproposto in una versione più "addolcita" e meno intuitiva. Questi aspetti saranno approfonditi nel corso della trattazione anche attraverso un confronto fra i due trattati ESM che dovrebbe facilitare la comprensione delle strategie legate alla gestione del nuovo fondo "salva stati".

L'intervento istituzionale nella grande finanza è ormai necessario vista la grave situazione che affligge la zona euro. Si consideri, tuttavia, che per ricondurre i paesi verso un processo di sviluppo virtuoso il passo immediatamente successivo dovrebbe essere quello dell'attuazione di una politica legislativa volta a proteggere l'economia reale dalla finanza speculativa e, pian piano, far rientrare l'ingerenza politica sul mercato, evidentemente di carattere straordinario. Non bisogna infatti commettere l'errore, potenzialmente fatale, di credere che la crisi si risolve togliendo dalle mani delle agenzie di rating la gestione delle dinamiche finanziarie. E' vero che queste società godono oggi di un potere spropositato ma non si può nemmeno negare che gli speculatori, troppo spesso appoggiati dalla politica, hanno svuotato dall'interno i principali contesti produttivi delle economie nazionali.

## **Il contesto**

Prima di entrare specificatamente nel merito delle motivazioni che dovrebbero spingere le istituzioni dei 17 paesi aderenti a non ratificare il trattato ESM, è necessario fare il punto della situazione sui principali avvenimenti politici e di mercato che ruotano attorno alle scelte di Bruxelles.

Nel 2007 esplode la bolla speculativa statunitense, il crollo di grandi istituzioni finanziarie si ripercuote in molte parti del mondo, compresa l'Europa. Si iniziano ad aprire squarci di verità sui metodi utilizzati dagli speculatori per realizzare ingenti utili, "fittizi" poiché sganciati, soprattutto in termini di responsabilità, dalle attività produttive poste alla base dell'emissione degli strumenti finanziari derivati. La politica, a partire da quella di Washington, risponde alla crisi finanziaria facendo leva su interventi di natura monetaria e fiscale e, almeno per quanto riguarda la riforma di Obama, si inaspriscono le sanzioni per coloro che violano le leggi. Si è quindi deciso di agire "a valle" del sistema speculativo mediante l'immissione di ulteriore liquidità nei mercati che ha determinato un ulteriore innalzamento dell'indebitamento pubblico.

Il dibattito sulle cause della crisi è praticamente scomparso dalla scena pubblica per riapparire, quasi come un castigo divino, in un momento ben preciso, ossia quando alcuni stati, come l'Italia, privi di una seria politica nazionale di sviluppo economico, si sono ritrovati in grande difficoltà nel piazzare il rinnovo, nonché l'aumento, del proprio debito pubblico attraverso l'emissione di nuovi titoli di Stato.

In un contesto di questo tipo le politiche di austerità rappresentano un sacrificio drammaticamente inutile per i cittadini in quanto si tratta sostanzialmente di versare ulteriore moneta nel buco nero della finanza speculativa.

In questa ulteriore fase iniziano a diffondersi altri importanti aspetti della grande crisi,

come l'intreccio del debito pubblico fra diverse nazioni modello "effetto domino" e le difficoltà degli istituti finanziari che detengono una quantità enorme dei titoli pubblici degli stati "deboli". Un esempio? La società finanziaria MF Global è fallita perché nel suo portafoglio c'erano troppi titoli di stato dei paesi europei più indebitati.

Questo è uno dei principali motivi per cui si cerca una soluzione globale in ambito europeo, con particolare attenzione anche da parte dei grandi creditori dell'area euro, fra cui chiaramente Cina e Stati Uniti.

Sulla limitatezza degli effetti degli stimoli fiscali e monetari non sono mancati commenti critici da parte di diversi economisti, fra cui John Taylor, Robert Barro e il neo-nobel Thomas Sargent, e dato che i tecnici vanno di moda, forse è il caso di dare maggiore visibilità a quelle scuole di pensiero che si sono rivelate più coincidenti con la realtà dei fatti.

## **Il mercato interbancario: i rischi di indebitamento della BCE**

Nel mercato interbancario le concessioni di liquidità da parte della BCE assumono toni preoccupanti. In condizioni pressoché normali, se una banca necessita di liquidità chiede un prestito ad altri istituti di credito che hanno maggiori disponibilità. Perché interviene la BCE con un rilevante grado di assistenzialismo? La situazione di crisi bancaria è talmente grave che le banche a corto di liquidità non riescono a trovare istituti che stanno meglio. Non meno preoccupante è lo strumento finanziario con cui la BCE fornisce moneta alle banche. Si chiama LTRO (Long Term Refinancing Operation), rifinanziamenti a 36 mesi, una scadenza definita da esperti analisti lunga ed anomala per il mercato interbancario. Sulla qualità dei titoli che la banca è tenuta a depositare in garanzia sono state sollevate diverse critiche in quanto potrebbero essere trasferiti anche titoli di Stato che attualmente hanno difficoltà ad essere piazzati sul mercato. La BCE investe dunque le proprie disponibilità in favore delle banche correndo grossissimi rischi di indebitamento e togliendo risorse all'economia reale. Non solo gli istituti di credito vengono praticamente assolti e premiati senza aver nemmeno verificato perché si sono ritrovati in stato di crisi, ma ottenendo denaro all'1% possono tranquillamente lucrare proponendo al mercato tassi ben più alti. Non rassicura certamente il fatto che i crediti in ambito ESM, prima ancora quelli del FMI, godranno di privilegio. Il rimborso del debito rappresentato dai titoli che la BCE ha eventualmente preso in garanzia dalle banche può avvenire soltanto dopo che lo stesso Stato debitore ha pagato l'organizzazione finanziaria. Si potrebbe verificare la paradossale situazione che la BCE, nonostante gli scontri politici sugli Eurobond e l'impossibilità di potere acquistare titoli di Stato sul mercato primario, veda drasticamente ridurre il proprio ruolo istituzionale, con gravi ripercussioni sugli assetti produttivi degli stati membri.

## **Bond europei. Il "NO" della Germania: scelta o imposizione?**

Si discute animatamente sulla possibilità che la BCE emetta titoli di debito europei per far fronte alle richieste di liquidità dei paesi in difficoltà.

La Germania ha mantenuto una posizione di rifiuto per questa soluzione. Si sperava che al vertice del 9 dicembre si raggiungesse un compromesso in termini di sottoposizione degli stati membri ad una stretta vigilanza sui conti e a rigorosi vincoli di bilancio mediante la modifica dei Trattati. Ciò non è accaduto, l'Inghilterra si è tirata indietro e si è optato per la realizzazione di accordi intergovernativi.

Per comprendere fino in fondo questi delicatissimi passaggi politici occorre fare qualche passo indietro.

Nei primi giorni di settembre si verificano alcuni importanti avvenimenti. Il 7 settembre la Corte Tedesca emette una sentenza che appare come un insormontabile ostacolo all'emissione degli eurobond in quanto, fra le altre cose, questi strumenti rappresentano un

limite permanente, così come l'ESM, per la sovranità di bilancio. Il 12 settembre Jürgen Stark, capo economista e membro tedesco del Comitato esecutivo della BCE, si dimette. Nelle dichiarazioni ufficiali si parla di “motivi personali” ma alcune fonti fanno riferimento alla sua contrarietà all'acquisto di bond da parte della BCE, e forse anche alle operazioni di rifinanziamento delle banche sopra citate che di fatto trasferiscono il rischio dei titoli di Stato all'istituto di credito europeo. Lo stesso giorno delle dimissioni di Stark e poco più di un mese dopo il declassamento degli USA da parte di S&P il gruppo cui appartiene la nota società di rating attua una consistente riorganizzazione, probabilmente dettata dalla perdita dell'11% subita nel mese di agosto.

L'impressione è che la Germania avendo ottenuto un “due di picche” dall'organo giurisdizionale e un “arrivederci” dall'Inghilterra stia cercando di ottenere comunque lo stesso risultato agendo mediante una grande potenza finanziaria che di fatto sostituisce il potere delle istituzioni.

Viene da chiedersi, poiché gli stati che aderiscono all'ESM si vincolano “irrevocabilmente ed incondizionatamente” a versare la quota di capitale sottoscritta, nell'ipotesi in cui la Corte Tedesca bocci anche la partecipazione della Germania all'organizzazione intergovernativa lo Stato tedesco sarebbe comunque obbligato a versare la modica cifra di circa 190 miliardi di euro al fondo?

### **S&P, gli opinionisti della crisi sono proprio sicuri che è solo un problema di governo delle agenzie di rating?**

E' stata già espressa la contrarietà a considerare come fonte di tutti i mali della finanza l'influenza esercitata dalle agenzie di rating sui mercati mondiali.

Si pensi a molte grandi aziende italiane che sono state ridotte all'osso da parte dei tanti “capitani coraggiosi” che hanno lasciato senza lavoro centinaia di migliaia di lavoratori in nome di uno spregiudicato arricchimento personale nemico dell'economia reale e dei conti pubblici. Operazioni di trasferimenti di rami di azienda e di rapporti di controllo societario sono state alla base delle grandi trasformazioni subite da entità come Unicredit e Telecom a seguito delle quali, con grave indifferenza politica, sono emersi problemi di crisi e richieste di aiuti di Stato. E' bene ricordare che la Corte dei Conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011, ha denunciato che le esternalizzazioni e le privatizzazioni si sono ridotte a un mezzo per la gestione clientelare del potere politico-amministrativo. Ancor prima delle politiche di austerità e di scagliarsi contro le agenzie che danno i voti l'attuale governo dovrebbe occuparsi di svuotare le tasche ai pericolosi ladri in giacca e cravatta.

Detto ciò, è il caso di non tralasciare il susseguirsi di cambiamenti che stanno caratterizzando i leaders del rating. La gestione degli indici S&P e Down Jones sembra essere segnata da altri importanti eventi. Il cambio di presidenza di S&P a seguito del declassamento USA. La scissione del gruppo cui appartiene S&P in due divisioni, McGraw-Hill Markets, che comprende Rating S&P, JD Power Associates e Platts, e McGraw-Hill Education nell'ambito dell'editoria. La realizzazione della Joint venture fra McGraw-Hill e CME Group (comprende Down Jones) che riguarda un business indici per un asset pari a 6 miliardi di dollari. La presentazione di un nuovo comitato esecutivo è avvenuta il giorno di inizio del vertice europeo (8 dicembre).

### **Un inaccettabile punto di non ritorno verso una pericolosa dittatura economica?**

Chiedere la ratifica di questo Trattato (da non confondere con il “Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'unione economica e monetaria” riguardante il rafforzamento della disciplina fiscale dei paesi membri) nella totale assenza di un'adeguata divulgazione di massa significa far leva sulla disinformazione per fare approvare qualcosa

che odora di “marcio”.

Come già accennato, l'ESM non è un sistema di norme finalizzato a disciplinare il fondo ma è l'atto istitutivo di un'organizzazione finanziaria intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo.

Gli stati aderenti partecipano in qualità di soci e devono versare una quota determinata sulla base della partecipazione alla BCE. Gli stati/soci possono anche trasformarsi in debitori qualora decidano di chiedere un prestito all'organizzazione. Lo Stato che chiede un finanziamento, magari minacciato da un probabile fallimento o dalla regola del rapporto debito/PIL entro il 60%, deve sottostare ad una “*rigorosa condizionalità*”, nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito pubblico.

Riprendendo la domanda che ci si è posti all'inizio, ossia a quali rigorose condizioni debba attenersi lo Stato debitore, si tratta di materie riguardanti almeno la politica economica. Nel primo trattato ESM il riferimento era abbastanza chiaro e diretto: “*If indispensable to safeguard the financial stability of the euro area as a whole, access to ESM financial assistance will be provided on the basis of strict economic policy conditionality*” (punto 4, premesse). Nel documento firmato il 2 febbraio 2012, invece, il richiamo alle condizioni di politica economica viene disposto in modo diverso. Scompare dalle premesse<sup>2</sup>, dall'articolo 3 dedicato alla definizione dell'obiettivo<sup>3</sup>, nell'articolo 12<sup>4</sup> e in quasi tutto l'art 13<sup>5</sup>.

2 “*If indispensable to safeguard the financial stability of the euro area as a whole, access to ESM financial assistance will be provided on the basis of strict economic policy conditionality under a macro-economic adjustment programme and a rigorous analysis of public-debt sustainability. The initial maximum lending volume of the ESM, after the complete run down of the EFSF, is set at EUR 500 000 million*”, punto 4 delle premesse della prima versione del trattato, disponibile soltanto in inglese.

“*Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilità del FESF*”, punto 6 del trattato aggiornato che si ritiene corrispondente al punto 4 sopra descritto.

3 “*The purpose of the ESM shall be to mobilise funding and provide financial assistance, under strict economic policy conditionality*”, articolo 3 della prima versione.

“*L'obiettivo del MES è quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri*”, articolo 3 del trattato aggiornato.

4 “*If indispensable to safeguard the financial stability of the euro area as a whole, the ESM may provide financial assistance to an ESM Member, subject to strict economic policy conditionality under a macro-economic adjustment programme, commensurate with the severity of the economic and financial imbalances experienced by that ESM Member*”.

“*Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite*”.

Rispettivamente del vecchio e del nuovo trattato.

5 “*If a decision pursuant to paragraph 2 is adopted, the Board of Governors shall entrust the European Commission with the task of negotiating with the ESM Member concerned – wherever possible together with the IMF, and in liaison with the ECB – a memorandum of understanding (the “MoU”) detailing the economic policy conditionality, contained in a macro-economic adjustment programme and attached to the financial assistance*”, punto 3 del vecchio testo.

“*Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d'intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria*”, punto 3 del nuovo testo.

“*The European Commission – wherever possible together with the IMF, and in liaison with the ECB – shall be entrusted with monitoring the compliance with the economic policy conditionality attached to the financial assistance. On the basis of the report of the European Commission, the Board of Directors*

L'accento è stato invece mantenuto nell'articolo 5 che disciplina il consiglio dei governatori. In particolare, il consiglio dei governatori adotta decisioni, “di comune accordo”<sup>6</sup>, in merito alla “*concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e la definizione della scelta degli strumenti nonché delle modalità finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli articoli da 12 a 18*” (punto 6, lettera f). La norma, che non brilla certo per chiarezza, mette in evidenza come le scelte di politica economica diventano praticamente oggetto di contrattazione finanziaria. In altri termini, si stabilisce che il paese in difficoltà che ha bisogno del prestito deve cedere (non è dato sapere entro quali limiti) la propria sovranità nella definizione delle scelte di politica economica.

E poco importa se il consiglio dei governatori attribuisce il mandato alla Commissione europea di negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria (punto 6, lettera g). L'appoggio fornito dalle istituzioni europee nell'attuazione dei piani dell'ESM non fornisce alcuna rassicurazione dato che il potere decisionale è in mano all'organizzazione intergovernativa. Per quale motivo, allora, nella nuova versione del trattato è stato eliminato in molte parti il richiamo alla politica economica? Quali altre “rigorose condizionalità” possono essere imposte alla nazione minacciata da una grave crisi?

Ragionando per ipotesi, si potrebbe anche pensare che le modifiche al vecchio testo siano state realizzate perché forse la volontà di appropriarsi di un'importante fetta di poteri pubblici dava troppo nell'occhio, oppure, ancor peggio, si è deciso di ampliare il livello di ingerenza dell'ESM nei singoli territori.

In ogni caso, volere imporre ad una nazione in difficoltà di pilotare la propria economia per soddisfare le richieste di un'istituzione finanziaria, deresponsabilizzata grazie all'immunità, è un obiettivo politicamente irresponsabile, poiché scavalca i sistemi democratici.

Ancor più inquietanti sono i meccanismi ed i sistemi di relazione che caratterizzano l'ESM.

### **Sei uno Stato in difficoltà? Stabilità finanziaria garantita! Intanto fammi lucrare sul tuo debito.**

L'ESM opera concretamente come un qualsiasi istituto finanziario, eroga prestiti, si rivolge al mercato per potere soddisfare le richieste di concessione di denaro ed ha come scopo quello di ottenerne un profitto. Basti pensare che lo Stato debitore dovrebbe corrispondere all'ESM un determinato prezzo che nella prima versione del trattato era più o meno identificabile in un terzo allegato, poi eliminato, dove si stabilisce che l'esborso è pari al costo del finanziamento sostenuto dall'ESM più un onere di 200 BPS (punti base) sulla totalità dei prestiti ed una maggiorazione di 100 BPS per gli importi prestati non rimborsati dopo tre anni.

Nel testo firmato il 2 febbraio, invece, vengono sostituiti tali parametri con un “margine adeguato”. Si consideri comunque che in entrambi i documenti si attribuisce al consiglio dei governatori la facoltà di potere modificare i tassi di interesse.

E' questo il concetto di stabilità a cui mira l'Europa?

Perché, poi, la BCE deve prestare denaro all'1% alle banche mentre i paesi in crisi devono pagare all'ESM una cifra notevolmente più alta?

Si supponga, ad esempio, che la liquidità concessa dalla BCE agli istituti bancari sia

---

*shall decide, by mutual agreement, on the disbursement of the tranches of the financial assistance subsequent to the first tranche*”, punto 7 del vecchio testo.

*“La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria”, punto 7 del nuovo testo.*

6 Il riferimento è probabilmente al consiglio di amministrazione (si veda per questo l'articolo 4, punto 2).

investita nell'ESM ad un tasso evidentemente superiore all'1%. Si ipotizzi, inoltre, che questo denaro venga destinato ad un'operazione di finanziamento di un paese membro indebitato che, secondo le regole del fondo, dovrebbe pagare un prezzo pari alla somma del costo della moneta che il fondo deve pagare alle banche finanziatrici più quel “margine adeguato” spettante all'ESM. Ora, considerato che la Banca Centrale Europea è finanziata dagli Stati membri, per quale assurda motivazione uno Stato dell'UE, seppur in modo mediato, deve prestare soldi alle banche ad un tasso ridicolo per poi rischiare di dover pagare il suo (indiretto) debitore una percentuale più elevata?

### **Il capitale sociale: quanto costa diventare soci? Che succede se lo Stato membro non versa i soldi?**

E' pari a 700 miliardi di euro di cui solo 500 saranno prestabili. L'Italia, la Francia e la Germania posseggono assieme 392.589.190.000 di euro, e poiché per raggiungere il quorum dei 2/3 nelle decisioni è necessario che a questi tre paesi si aggiunga anche solo la Spagna per imporre scelte ai restanti 13 Stati, non si può certo dire che l'obiettivo di stabilità finanziaria, così come inteso dai sostenitori del trattato, rispecchi valori democratici.

Di questo importo, 80 miliardi di euro saranno sotto forma di capitale versato fornito dagli Stati membri della zona euro. I restanti 620 miliardi di euro sono sotto forma di “*capitale richiamabile*” e i paesi aderenti al trattato si vincolano “*irrevocabilmente e incondizionatamente*” a fornire il loro contributo per lo stock di capitale autorizzato, pena l'applicazione di sanzioni. Se lo Stato membro dell'ESM non trova i soldi da versare, in parte subito (entro 15 gg dalla data di entrata in vigore del trattato) ed in parte in altre 4 rate annuali, allora dovrà, sotto una non meglio definita “procedura di sorveglianza multilaterale” (articolo 24), essere sanzionato. Si è già avuto modo di evidenziare che nel caso in cui lo Stato membro non adempie alle proprie obbligazioni finanziarie allora non può esercitare il diritto di voto (articolo 4, punto 8). Il ventaglio di “punizioni” potrebbe essere più ampio ed indefinito se si considera che in una successiva disposizione (articolo 24, punto 2) si fa riferimento a sanzioni di natura finanziaria. Sorge spontanea la seguente domanda: ma se uno Stato non è in condizioni di pagare il proprio debito o la quota di capitale all'ESM, quale effetto si può ottenere con l'irrogazione di sanzioni monetarie se non quello di obbligare lo Stato inadempiente a pagare il proprio debito mediante pagamenti diversi da quelli squisitamente finanziari? Chi esclude che la merce di scambio non possa essere il patrimonio pubblico o chissà quale altra tipologia di beni? Tenuto conto che l'ESM può richiedere il pagamento anticipato dei versamenti annuali, sia del capitale inizialmente sottoscritto (articolo 41) che dell'aumento eventualmente deliberato (articolo 9)<sup>7</sup>, non è forse fin troppo facile realizzare condizioni di insolvenza “pilotate”?

### **La Germania si è detta disposta a versare più capitale, e chi non lo farebbe visto che chi versa più soldi esercita più potere!**

Il diritto di voto è misurato sulla base dell'ammontare dei soldi versati. Le cifre indicate nell'allegato II corrispondono alle percentuali possedute nel capitale della BCE. Tuttavia il sistema di voto previsto nel consiglio direttivo dell'istituto creditizio è radicalmente diverso da quello attribuito all'ESM, in quanto tutti i governatori hanno diritto allo stesso voto, indipendentemente dalla partecipazione dei paesi al suo capitale. In poche parole, i rapporti di forza economici, “neutralizzati” dalla regola dell'uguaglianza sancita dall'istituzione comunitaria, si ritrovano a prevalere sul diritto europeo, o almeno questa è la strada aperta dal trattato.

Una svista? A quanto pare si tratta di obiettivi politici ben precisi. Al congresso della Cdu

---

<sup>7</sup> Almeno questa è l'interpretazione a parere di chi scrive dato che l'unica cosa che sembra distinguere la disposizione dell'articolo 41 da quella dell'articolo 9 è il riferimento, nel primo caso, ai versamenti iniziali.



(Unione Democratica Cristiana tedesca) del 14 novembre, presente chiaramente la cancelliera Angela Merkel, è stata presentata una mozione, poi respinta, con cui si chiedeva che il potere di voto nel consiglio della BCE fosse attribuito in proporzione alle partecipazioni possedute e non più allo stesso modo fra tutti i governatori.

Riguardo a tali questioni c'è un passaggio che merita sicuramente attenzione, e cioè che il capitale dell'ESM può essere modificato su decisione del consiglio dei governatori secondo il modello di contribuzione appena descritto ed espresso in percentuale nell'allegato I.

Si ipotizzi che sia deliberato un aumento di capitale la cui richiesta di versamento, ai sensi dell'articolo 9, può essere adottata in qualsiasi momento dal consiglio dei governatori (punto 1) o dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice (punto 2).

Cosa accadrebbe se una decisione di questo tipo venisse presa in un momento in cui uno o più stati membri si trovano in difficoltà, magari già sottoposti a sanzione per inadempimento nel versamento delle precedenti quote? In primo luogo, si avrebbe un aumento, teoricamente anche spropositato, del potere decisionale dei membri finanziariamente più forti, visto che chi non ottempera ai pagamenti non può esercitare il diritto di voto.

In questa direzione, la disposizione secondo cui è possibile anticipare il versamento della quota (articolo 41, punto 3) potrebbe essere interpretata come un'ulteriore strumento volto a consegnare nelle mani di pochi governatori il destino di tante nazioni.

Considerati gli ampi poteri riconosciuti all'organizzazione intergovernativa, nel caso in cui si scoprisse che i rappresentanti dell'ESM agiscono nell'interesse di poteri "occulti" e non dei paesi aderenti, chi dovrebbe fermarli visto che gli è stata assicurata l'immunità?

### **Chi pagherà i circa 125 miliardi di euro che l'Italia dovrebbe impegnare per partecipare al fondo "salva stati"/ESM?**

Ma soprattutto, l'Italia possiede le risorse finanziarie per far fronte a questo impegno? E se il bel paese non riuscisse a versare le rate, lo Stato di diritto sarebbe costretto a subire le "condizioni" imposte dall'ESM, il cui limite è praticamente inidentificabile? Si consideri che l'Italia, fra febbraio e marzo, deve inoltre far fronte a scadenze per oltre 91 miliardi di euro (56,2 miliardi di Btp, 12, 3 miliardi di CcT e 23 miliardi di CTz). Gli stranieri ne detengono almeno 30 miliardi.

I soldi tolti alla collettività mediante l'imposizione delle politiche di austerità servono per riempire le tasche dell'istituzione finanziaria? Cittadini informati, cittadini, forse, salvati.

### **Chi detiene la "cabina di regia" del fondo fra immunità e documenti "inviolabili"?**

L'organizzazione è dotata di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione (articolo 4).

Mentre sul consiglio dei governatori c'è almeno formalmente un minimo di controllo democratico, visto che è formato dai ministri delle finanze dei paesi aderenti, il consiglio di amministrazione assume toni opachi in quanto i suoi membri sono nominati dai governatori e possono essere revocati in qualsiasi momento (articolo 6). Visto l'ampio potere concesso dal trattato al consiglio di amministrazione e l'importanza che l'ESM intende assumere nella gestione della politica internazionale queste disposizioni si adattano più a storie di fantapolitica che alla realtà, specialmente se si considera che l'istituzione intergovernativa<sup>8</sup> ed i membri dell'organizzazione, compresi quelli dello staff, sono immuni da procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle

---

<sup>8</sup> Articolo 32, punto 1: "Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività".

proprie funzioni<sup>9</sup>. L'ESM gode inoltre di una incomprensibile “inviolabilità” dei documenti<sup>10</sup>.

Il trattato contiene altre disposizioni che fuoriescono da qualsiasi comprensione democraticamente logica, quasi come se tali regole fossero state dettate da soggetti che non hanno e non intendono avere alcuna forma di sottomissione a quegli Stati di diritto che si riconoscono nei principi di Uguaglianza, Democrazia e Giustizia. Qui, probabilmente, la posta in gioco non è soltanto la sovranità economica.

L'ESM appare come una potenza politica che, a tratti, sembra non essere in grado di tutelare nemmeno se stessa, se si tiene conto del fatto che questa tendenza al “libero arbitrio” si spinge fino al punto di autorizzare il direttore generale del consiglio dei governatori a revocare l'immunità di qualsiasi membro del personale dell'ESM eccetto se stesso (articolo 35, punto 3).

### **“Burattinai occulti”?**

I privati, sostanzialmente grandi finanziatori come ad esempio la Cina che ha già mostrato interesse verso il fondo, sono ammessi, in qualità di osservatori<sup>11</sup>, a partecipare alle riunioni (del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione) che hanno ad oggetto la valutazione della concessione del credito al paese richiedente nonché la definizione delle rigorose prescrizioni da imporre alla nazione “minacciata”.

Questa ingerenza si traduce nel serio rischio che a dettare le disposizioni di politica economica da applicare nel territorio dello Stato debitore siano coloro che concedono i soldi al fondo.

La sovranità dei singoli stati membri rischia di essere sostituita da una dittatura economica e non da un'altra istituzione democratica di più ampie dimensioni.

Senza l'attuazione di riforme strutturali in ambito comunitario finalizzate a proteggere l'economia reale dalla finanza speculativa non c'è altra strada che la sottomissione alle potenze economiche dei paesi emergenti, che di certo non hanno ancora maturato l'importanza dell'applicazione dei principi di democrazia ed uguaglianza al di sopra di qualsiasi logica di profitto.

### **Capitali “scudati”? Un fondo autorizzato all'importazione?**

Il trattato stabilisce che i beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute *“godono dell'immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito”* (articolo 32, punto 3) e *“non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative”*(art. 32, punto 4).

Al di là dell'esenzione fiscale disciplinata dall'articolo 36 che è in piena sintonia con la filosofia della nuova gestione del fondo salva-stati, c'è un altro passaggio che non bisogna sottovalutare, ossia il riferimento alla vendita (articolo 36, punto 2) e all'importazione (articolo 36, punto 4) di beni. In che termini ed entro quali limiti l'ESM è autorizzato a trattare patrimoni e ricchezze di varia natura? C'è una connessione con il colossale

<sup>9</sup> Articolo 34, punto 1: *“Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell'inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti”*.

<sup>10</sup> Articolo 32, punto 5: *“Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili”*.

<sup>11</sup> Si vedano in particolare i punti 3 e 4 dell'articolo 6 e il punto 9 delle premesse.

processo di privatizzazione che sta caratterizzando alcuni paesi, fra cui l'Italia?  
In che modo questo tipo di attività può incidere positivamente sulla ricerca di stabilità finanziaria della zona euro?

### **I poteri finanziari sostituiscono di fatto la BCE?**

Il ministro Mario Monti durante i lavori parlamentari del 14 gennaio 2011, oltre ad avere omesso una discussione chiarificatrice sul funzionamento dell'ESM ha fornito indicazioni imprecise circa il ruolo della BCE nel “rafforzamento della operatività del Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria”. Il primo ministro, infatti, parla di affidamento alla BCE del compito di operare come agente del Fondo nella “collocazione delle sue emissioni sui mercati internazionali” ma, scorrendo il testo del Trattato, si nota come il ruolo dell'istituto europeo si riduce a quello di “osservatore”<sup>12</sup> o per certi versi di “assistente” dell'organizzazione finanziaria visto che nell'ambito della procedura per la concessione dei finanziamenti la decisione spetta al consiglio dei governatori (articolo 13).

Quella che appare come una tendenza all'aggiramento delle regole istituzionali tramite accordi intergovernativi è anche supportata, come già discusso, dalla predisposizione di un sistema di voto differente da quello vigente presso la BCE.

### **Chi ha appoggiato l'istituzione del Trattato?**

In primo luogo il Parlamento europeo con 494 voti a favore, 100 contrari e 9 astensioni. L'avvio dell'ESM è stato reso possibile dall'approvazione della modifica del trattato sul funzionamento dell'UE, ed in particolare dell'articolo 136, “consistente nell'aggiunta di un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta ad una rigorosa condizionalità” (decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011).

A seguito di tale decisione, l'11 luglio 2011 i ministri delle Finanze dei 17 paesi aderenti hanno firmato il trattato ESM. L'entrata in vigore era stata disposta per il 1° luglio 2013, ma in occasione del summit europeo dell'8-9 dicembre si è deciso che il meccanismo europeo di stabilità entri in vigore nel luglio del 2012.

Una domanda che vale la pena porsi è se gli europarlamentari prima di dare il proprio assenso alla modifica del trattato dell'UE fossero nelle condizioni di conoscere il testo del trattato ESM. La risposta è sì. Nella risoluzione del Parlamento Europeo del 23 marzo 2011 si citano i rapporti con il “consiglio dei governatori” istituito e regolamentato nel documento in discussione. I dettagli del documento, poi, sono ampiamente descritti nella nota di trasmissione delle conclusioni del Consiglio Europeo del 24-25 marzo.

Per tale ragione, si fa fatica a comprendere le perplessità sollevate nella risoluzione da cui traspaiono solo timide critiche al trattato ESM, e a tratti si dà l'impressione di non volere dichiarare apertamente di conoscerne i dettagli, o quantomeno di volerli ostacolare (*“considerato che il progetto di decisione del Consiglio europeo, se adottato, potrebbe sfociare nella creazione di un meccanismo completamente al di fuori della sfera dell'Unione, senza che alle istituzioni dell'Unione in quanto tali sia affidato alcun ruolo”*, punto E). Infastidisce inoltre il fatto che l'atteggiamento di disapprovazione è sostanzialmente finalizzato alla richiesta di maggiori poteri del Parlamento nella effettuazione dei controlli agli Stati membri affinché si attengano a quanto imposto dalla Commissione e al meccanismo europeo di stabilità (*“insiste sulla necessità che il Parlamento controlli che gli Stati membri si attengano agli indirizzi economici definiti dalla Commissione e alle condizioni imposte dal meccanismo europeo di stabilità...”*, punto 17).

---

<sup>12</sup> Si vedano, a tal proposito, gli articoli 5 (punto 3) e 6 (punto due).

Si ricorda ai 494 politici che non sono i “meccanismi” a dettare le regole ma i soggetti (giuridici), in tal caso un'organizzazione intergovernativa finanziaria che intende lucrare sull'indebitamento pubblico. Per i parlamentari europei quindi il problema dell'entrata in vigore dell'ESM è da circoscrivere alla spartizione dei poteri da esercitare sulle nazioni in difficoltà finanziaria? Non si può certo non notare che nella risoluzione non si fa alcun riferimento alle immunità e agli altri privilegi riconosciuti in ambito ESM, così come in questo documento non ci si è chiesto chi saranno i membri del consiglio di amministrazione, dello staff e qual'è il livello di ingerenza che gli “osservatori” finanziatori potrebbero realmente esercitare nella definizione delle regole di politica economica da imporre allo Stato debitore. O, ancora, nessun riferimento all'importazione di merci nella gestione del fondo oppure al regolamento del 2010 che aveva già istituito un meccanismo europeo in via di estinzione.

### **Esistono due meccanismi di stabilità. Una colossale “furbata” europea?**

Il primo meccanismo è stato istituito con un regolamento del 2010 (11 maggio, n. 470). Tale “Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria” è dunque diverso dal “Meccanismo europeo di stabilità” del trattato ESM firmato dai ministri della Finanza. Dal punto di vista delle finalità c'è una sostanziale coincidenza, in entrambi i casi si tratta di introdurre un meccanismo finalizzato ad offrire assistenza finanziaria agli Stati membri che ne fanno richiesta.

Esistono tuttavia alcune differenze sostanziali, anche perché altrimenti non si comprenderebbe la necessità di crearne un altro nell'arco di brevissimo tempo.

Anzitutto il meccanismo previsto dal regolamento ha una durata limitata nel tempo (fino alla fine di giugno 2013) mentre il secondo è permanente. Quello “a tempo” ha una capacità di prestito di 60 miliardi (22,5 per l'Irlanda e 26 per il Portogallo), l'altro invece di 500 miliardi. Ora, anche considerando gli altri caratteri distintivi, per quale motivo riproporre a distanza di pochi mesi (7 se si considera che il consenso politico sull'ESM è stato raggiunto nella riunione del 16-17 dicembre 2010) un nuovo meccanismo europeo di stabilità? Non si poteva semplicemente, seguendo un adeguato iter normativo, modificare quello già esistente? Qui entra in gioco la più importante distinzione, tutt'altro che squisitamente tecnica, fra i due meccanismi.

Il regolamento affida alle istituzioni europee, in particolare alla Commissione in collaborazione con la BCE, la gestione, anche in termini decisionali, dell'assistenza finanziaria. E', in tal senso, la Commissione ad essere autorizzata a contrarre prestiti per conto dell'Unione europea sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie (articolo 1). Così come l'assistenza finanziaria è concessa mediante decisione adottata dal Consiglio (articolo 3) e il pagamento del capitale e degli interessi dovuti per i prestiti viene trasferito dallo Stato membro beneficiario ad un conto presso la BCE. In effetti, poiché si tratta di una gestione che fa capo alle istituzioni la forma giuridica di “meccanismo” è tecnicamente corretta.

Il trattato ESM, invece, dispone la creazione di un nuovo soggetto giuridico a cui viene sostanzialmente delegato, in modo permanente, lo stesso compito che il regolamento aveva affidato agli organismi istituzionali. Tant'è che nello schema riportato nel bollettino della BCE del mese di luglio (p. 78), nella sezione “Forma giuridica/istituzionale”, quanto previsto dal regolamento viene definito “Meccanismo dell'UE” mentre quanto stabilito nel Trattato ESM è descritto come “Organizzazione intergovernativa”.

Perché quindi creare confusione chiamando “meccanismo europeo di stabilità” un documento che istituisce un'organizzazione intergovernativa?

**Attenzione: il trattato ESM entra in vigore solo previa approvazione da parte dei parlamenti nazionali, quello italiano non lo ha ancora ratificato.**

I rappresentanti europei hanno già fatto la loro scelta, ma per fortuna in Italia il Trattato non è stato ancora ratificato, e adesso tocca ai parlamentari nazionali decidere se far sottomettere la Costituzione ad una possibile dittatura economica e chissà cos'altro.

Chi scrive non è a conoscenza dello stato di attuazione delle ratifiche negli altri 16 stati e sarebbe estremamente utile condividere questo tipo di informazione.

A tal proposito, si faccia attenzione ad un passaggio delicato: oggetto di ratifica non è il trattato ESM ma la modifica all'articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) con cui l'Europa intende imporre agli stati membri il documento istitutivo dell'ESM firmato dai ministri delle finanze<sup>13</sup>.

Siamo sicuri che un percorso politico-legislativo di questo tipo sia pienamente legittimo? Come si può pensare di imporre ai cittadini europei ciò che appare come una “delega in bianco” ad una istituzione finanziaria semplicemente chiedendo la ratifica della modifica dell'art. 136 del TFUE che prevede soltanto l'introduzione di un “*meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro*”?

In Italia, il disegno di legge per cambiare il suddetto articolo è stato presentato dall'ex ministro degli Affari esteri, Franco Frattini, di concerto con l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, l'ex ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, l'ex ministro per le Politiche europee, Anna Marina Bernini Bovicelli. Già la 1° commissione permanente Affari Costituzionali ha dato esito “non ostativo” (14 dicembre 2011) e la 14° commissione permanente Politiche dell'unione europea si è espressa in modo favorevole con osservazioni (25 gennaio 2012).

Non è escluso comunque che nelle singole nazioni, come già accaduto in Germania per gli eurobond (e come si pensa possa accadere anche per il meccanismo europeo di stabilità) intervenga la Giustizia per bloccare l'operatività del trattato ESM.

Intanto, la Merkel sta discutendo con il premier Wen Jiabao della possibile partecipazione della Cina alla gestione del debito europeo mediante l'ESM, nonostante Bruxelles non abbia ancora incassato la ratifica di tutti gli stati aderenti.

05/02/2012

---

<sup>13</sup> Riguardo a questo aspetto si richiamano le dichiarazioni contenute nel bollettino della BCE (luglio 2011): “*La modifica proposta per l'articolo 136 del Trattato dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013, permettendo così al MES di essere operativo da luglio dello stesso anno*”. Si ricorda che l'entrata in vigore è stata anticipata al mese di luglio del 2012.